



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/08/2012

=====

ADDI' 06/08/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 405

Oggetto:

Patto di stabilità regionalizzato per l'esercizio finanziario 2012: istituzione tavolo tecnico.



Oggetto: Patto di stabilità regionalizzato per l'esercizio finanziario 2012: istituzione tavolo tecnico.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione;

DI CONCERTO con l'Assessore ai rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO l'art. 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento 6 settembre 2002, n. 1, e successive modifiche, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, e successive modifiche, concernente: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 19, concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012";

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, concernente "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", come modificata dal decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 138, della legge 220/2010 prevede che: *"A decorrere dall'anno 2011, le regioni, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto*



capitale e contestualmente e per lo stesso importo procedono a rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza. Attraverso la certificazione di cui al comma 145 le regioni dichiarano che la rideterminazione del proprio obiettivo di cassa è stata realizzata attraverso una riduzione dei pagamenti finali in conto capitale soggetti ai limiti del patto e che la rideterminazione del proprio obiettivo di competenza è stata realizzata attraverso una riduzione degli impegni correnti soggetti ai limiti del patto";

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 138-bis, della legge 220/2010, prevede che: *"Ai fini dell'applicazione del comma 138, le regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali";*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 140, della legge 220/2010, prevede che: *"Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI, alle regioni e alle province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica";*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 141, della legge 220/2010, prevede che: *"A decorrere dall'anno 2011, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dei commi da 87 a 124 per gli enti locali della regione. Le disposizioni del presente comma sono attuate sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata";*

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 142, della legge 220/2010, prevede che: *"Ai fini dell'applicazione del comma 141 ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresì al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Per l'esercizio 2011, il termine per la comunicazione è fissato al 31 ottobre 2011";*

VISTO l'art. 4, comma 12-ter, del decreto legge 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 44/2012, che, in riferimento all'art. 1, comma 142 della legge 220/2010, ha spostato al 31 ottobre il termine per comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

VISTO l'art. 32, comma 17, della legge 183/2011, che ha confermato le disposizioni dell'art. 1, commi da 138 a 143, della legge 220/2010;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, il coordinamento della finanza pubblica rientra tra le funzioni di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni;

CONSIDERATO che l'art. 17, comma 1, lettera c) della legge 42/2009, prevede "... principi e criteri direttivi: *assicurazione degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica da parte delle regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni*";

CONSIDERATO che l'art. 12, comma 1, lettera l), della legge 42/2009, prevede che "... *la legge statale, nell'ambito della premialità ai comuni e alle province virtuosi, in sede di individuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica riconducibili al rispetto del patto di stabilità e crescita, non possa imporre vincoli alle politiche di bilancio degli enti locali per ciò che concerne la spesa in conto capitale limitatamente agli importi resi disponibili dalla regione di appartenenza dell'ente locale o da altri enti locali della medesima regione*";

CONSIDERATO che l'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2012", prevede che la Regione, in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 138-142 della legge 220/2010, come confermate dall'art. 32, comma 17, della legge 183/2011, attua il patto di stabilità regionalizzato, adattando, per gli enti locali del proprio territorio, le regole ed i vincoli posti dal legislatore nazionale in materia di patto di stabilità interno, stabilendo, inoltre, che la rimodulazione degli obiettivi programmatici degli enti locali è approvata con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente;

TENUTO CONTO che la Regione Lazio intende attuare, per l'esercizio finanziario 2012, il patto di stabilità interno regionalizzato verticale ai sensi dell'art. 1, commi 138, 138-bis e 140 della legge 220/2010 ed il patto di stabilità interno regionalizzato orizzontale ai sensi dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge 220/2010;

CONSIDERATO che la Regione intende assegnare alle amministrazioni provinciali un ruolo centrale nell'ambito dell'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato verticale ed orizzontale 2012;

TENUTO CONTO dell'incontro tenutosi in data 12/06/2012, tra la Presidente della Regione Lazio, l'Assessore al Bilancio, l'Assessore ai Rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza, i rappresentanti delle associazioni degli enti locali del Lazio, i rappresentanti delle cinque amministrazioni provinciali del Lazio ed i comuni del Lazio soggetti alla disciplina del patto di stabilità, durante il quale sono stati presentati i risultati del patto di stabilità regionalizzato 2011 ed è stato illustrato il progetto per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2012;

CONSIDERATO che le Amministrazioni provinciali e le associazioni degli enti locali, hanno aderito alla realizzazione del progetto in merito al patto di stabilità regionalizzato verticale ed orizzontale 2012 della Regione Lazio, dando, contestualmente, la disponibilità a collaborare ai fini dell'attuazione dello stesso;



405 - 6 AGO. 2012 *za*

RAVVISATA la necessità, ai fini dell'attuazione del patto di stabilità regionalizzato, di istituire un Tavolo tecnico per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato verticale ed orizzontale 2012;

PRESO ATTO che al predetto Tavolo tecnico prenderanno parte un referente indicato dall'Assessore al Bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, che assume anche il ruolo di coordinatore, un referente indicato dall'Assessore ai Rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza, un referente indicato da ciascuna Amministrazione provinciale e uno o più referenti indicati dalle associazioni degli enti locali;

CONSIDERATO che la partecipazione al Tavolo tecnico, per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato verticale ed orizzontale 2012 della Regione Lazio, dei componenti come sopra individuati, avverrà a titolo completamente gratuito;

PRESO ATTO che, per lo svolgimento dei lavori, il Tavolo tecnico si avvarrà di una segreteria composta da personale regionale competente in materia;

all'unanimità,

DELIBERA

le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) di istituire il Tavolo tecnico denominato "Tavolo tecnico per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2012 della Regione Lazio" al fine di realizzare il patto di stabilità interno regionalizzato verticale 2012, ai sensi dell'art. 1, commi 138, 138-bis e 140 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, ed il patto di stabilità interno regionalizzato orizzontale 2012, ai sensi dell'art. 1, commi 141 e 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, come confermati dall'art. 32, comma 17, della legge 183/2011 e successive modificazioni, i cui lavori verranno coadiuvati da una segreteria composta da personale regionale competente in materia;
- 2) di stabilire che il "Tavolo tecnico per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2012 della Regione Lazio" è composto da un referente individuato dall'Assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, che assume anche il ruolo di coordinatore, un referente individuato dall'Assessore ai rapporti con gli enti locali e politiche per la sicurezza, un referente individuato da ciascuna amministrazione provinciale del Lazio e uno o più referenti individuati dalle associazioni degli enti locali del Lazio;
- 3) che la partecipazione al Tavolo tecnico, per l'attuazione del patto di stabilità interno regionalizzato 2012 della Regione Lazio, dei componenti come individuati al precedente punto 2), avverrà a titolo completamente gratuito.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE : F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 6 AGO. 2012

